



COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro
Ufficio del Sindaco

Prot. n°

Comune di Aritzo
Data 28/03/2013
N. Prot. 0001662 / 2013
Cat. 03 Cl. 05 Fasc.

Ordinanza n° 15 del 28.03.2013

Esercenti Pubblici Esercizi
08031 ARITZO

A Tutta la Popolazione
All'Ufficio di Polizia Urbana
SEDE

e.p.c. Al Comando Stazione Carabinieri
08030 BELVI'
Fax 0784 629222

Al Segretario Comunale
SEDE

Albo Pretorio
SEDE

DISCIPLINA ORARI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Il Sindaco

Vista l'ordinanza N. 22 del 06 Luglio 2001;

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica della stessa adeguandola alla normativa delle Leggi vigenti;

Ritenuto necessario di procedere alla definizione di una disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione;

Visto l'approssimarsi delle festività pasquali, che come ogni anno richiamerà sul posto un considerevole numero di turisti;

Considerata la vocazione turistica del territorio e l'esigenza di garantire la più ampia pubblicità in materia di orari di apertura e chiusura al fine di rendere il servizio di somministrazione di alimenti e bevande più fruibile ed adeguato alle esigenze dei visitatori e della cittadinanza;

Vista la Legge Regionale 18 Maggio 2006 N. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali);

Vista la Legge Regionale 06 Dicembre 2006 N. 17 (Modifiche alla L.R. 18 Maggio 2006 N. 5);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del 28/12/2006, avente ad oggetto "LR 18 Maggio n. 5, art. 22 Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande. Direttive generali";

Vista la Deliberazione N. 49/21 del 28/11/2006 recante "L.R. 18 Maggio 2006, art. 24. Disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico;

Vista inoltre la L. n. 120 del 29 Luglio 2010, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale, in particolare l'art. 54 "modifica alla disciplina della somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne" che sostituisce l'art. 6 del D.L. 117/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2007;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 200 N. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), art. 50, comma 7;

ORDINA

Con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti e non aperti al pubblico, (così come individuati dagli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 della L.R. N. 5/2006) compresi bar, circoli privati, pizzerie,..., l'applicazione su tutto il territorio comunale, a decorrere dal 01 Agosto 2011, delle seguenti disposizioni:

Articolo 1

Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura al pubblico tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti, dei residenti e della garanzia del servizio per un minimo di 10 ore e con le modalità qui di seguito indicate:

Giorni	Periodo ora solare (inverno)	Periodo ora legale (estate)
29 Marzo 2013	Dalle 7,00 alle ore 3,00	
30 - 31 - Marzo - 01 Aprile c.a.		Dalle 7,00 alle ore 3,00

Articolo 2

1. Fermo restando i limiti di apertura e chiusura individuati dall'articolo precedente, ogni esercizio potrà liberamente scegliere un orario più adatto alle proprie esigenze di servizio entro un limite massimo di 20 ore giornaliere.

2. L'orario prescelto non deve essere, per forza di cose, consecutivo, ognuno può liberamente osservare una interruzione a metà giornata, purché vengano rispettati i disposti del comma 1 dell'articolo 3.

Articolo 3

1. L'orario, scelto ai sensi dell'articolo 2, deve essere adeguatamente pubblicizzato, mediante esposizione di cartelli, in modo chiaramente visibile al pubblico e agli eventuali controlli, sia all'interno che all'esterno del locale, anche quando questo risulta essere chiuso al pubblico.

2. E' fatto obbligo ad ogni esercizio di rispettare l'orario liberamente scelto nell'ambito dei criteri definiti dall'art. 1.

Articolo 4

Ogni esercizio può osservare, a discrezione del titolare uno o più giorni alla settimana di riposo settimanale, che deve essere comunicato al comune e reso noto nel medesimo cartello che indica l'orario prescelto.

Articolo 5

E' fatto, altresì, obbligo a ciascun esercizio, di comunicare al comune, ogni altra chiusura diversa dal riposo settimanale specificandone la durata. La stessa deve essere resa nota al pubblico mediante apposizione all'esterno del locale di apposito cartello.

Articolo 6

1. Gli articoli 1 e 2 della presente ordinanza si applicano anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande chiuse al pubblico (circoli privati).

2. Ai circoli è fatto obbligo di rendere noto ai soci l'orario prescelto mediante apposito cartello, che indica eventualmente anche il giorno o i giorni di riposo settimanali, esposto all'interno dei locali.

Articolo 7

Chiunque violi le presenti disposizioni, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEELL D.Lgs 267/2000 e dell'art. 35, commi 3 e 5, della L.R. n. 5/2006.

AVVERTE

Che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio e notificata ai soggetti in indirizzo;

Dalla residenza municipale 28.03.2013



Il Sindaco
Dr. Augusto Pili